



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 1/24 del 27 gennaio 2024 – Testo Unico in materia di onorificenze della Repubblica

*Legge ordinaria n. 1/24 del 27 gennaio 2024,
Testo Unico in materia di onorificenze della
Repubblica*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I – Onorificenze nazionali

Art. 1 – Onorificenze nazionali

Le onorificenze nazionali sono conferite ai cittadini e agli stranieri con cerimonia in pubblica piazza presieduta dal Presidente della Repubblica, successivamente le informazioni sul decorato, la decorazione e la motivazione sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

A coloro i quali siano stati Presidenti della Repubblica spetta di diritto il titolo di Presidente Emerito della Repubblica di Lumenaria. La Presidenza della Repubblica può, con atto proprio, adottare uno stemma utilizzabile da tutti i Presidenti Emeriti della Repubblica di Lumenaria.

Le onorificenze nazionali sono revocate con decisione motivata del Presidente della Repubblica di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2 – Ordine d’Onore

L’Ordine d’Onore si costituisce delle seguenti onorificenze disposte in ordine decrescente per importanza:

- Gran Maestro dell’Ordine d’Onore;
- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine d’Onore;
- Commendatore della Repubblica;
- Ufficiale dell’Ordine d’Onore;
- Cavaliere della Repubblica.

I titoli dell’Ordine d’Onore sono conferiti ai cittadini che si siano particolarmente distinti negli ambiti delle scienze, delle arti o della letteratura leonensi ovvero a coloro che abbiano portato allo sviluppo sociale, culturale o politico della Nazione. Il Presidente della Repubblica può conferire i suddetti titoli anche per particolari motivi che ne giustifichino la concessione, i quali sono opportunamente comunicati sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 1 di questa legge.

Al Presidente della Repubblica in carica spetta il grado di Gran Maestro dell’Ordine d’Onore, per tutelare la rispettabilità e l’autorevolezza dell’Ordine.

I gradi dell’Ordine d’Onore di cui sopra danno diritto a utilizzare i simboli del titolo, se previsti, e ad anteporre alla propria firma il titolo ricevuto.

Ad un cittadino non può essere conferito per la prima volta un titolo superiore a quello di Cavaliere della Repubblica. Un

membro dell'Ordine d'Onore non può essere promosso ad un grado più alto se non dopo almeno una settimana dall'ottenimento del titolo ricevuto precedentemente.

Art. 3 – Medaglia al merito della Repubblica

Il Presidente della Repubblica può conferire la medaglia al merito della Repubblica ai cittadini e agli stranieri che si siano distinti per aver difeso il patrimonio culturale della Repubblica, ovvero che abbiano difeso i principi democratici, l'integrità politica e la sovranità di Lumenaria.

Art. 4 – Cittadinanza onoraria

Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Ministro degli Interni, e comunque con l'approvazione di questo, conferire la cittadinanza onoraria agli stranieri che si siano particolarmente distinti nella difesa, nella tutela e nella diffusione del patrimonio culturale della Leonidia.

La cittadinanza onoraria permette l'esercizio dei medesimi diritti civili garantiti ai cittadini della Repubblica.

Capo II – Onorificenze del Consiglio dei Ministri

Art. 5 – Onorificenze del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri può, su proposta di un Ministro o del Presidente del Consiglio dei Ministri, conferire onorificenze ai cittadini e agli stranieri che si siano distinti per i motivi stabiliti espressamente dalla legge.

La decisione con le informazioni sul decorato, sulla decorazione e sulla motivazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Le onorificenze del Consiglio dei Ministri possono essere revocate con decisione motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 6 – Ordine del Grifone Dorato

L'Ordine del Grifone Dorato si costituisce delle seguenti onorificenze disposte in ordine decrescente per importanza:

- Gran Maestro dell'Ordine del Grifone Dorato;
- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Grifone Dorato;
- Cavaliere dell'Ordine del Grifone Dorato.

Il titolo di Gran Maestro dell'Ordine del Grifone Dorato spetta di diritto al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica per tutelare la rispettabilità e l'integrità dell'Ordine.

Le onorificenze dell'Ordine del Grifone Dorato sono conferite ai cittadini che si siano distinti per aver portato gloria alla Nazione e a coloro che abbiano agito in virtù dei principi del lumenarismo.

Art. 7 – Ordine del Leone Dorato

L'Ordine del Leone Dorato comprende tutti i cittadini e gli stranieri che, in passato cittadini della Repubblica di Leonia o di altre micronazioni leonensi disciolte, con le loro opere e le loro azioni abbiano portato alla nascita e allo sviluppo del micronazionalismo leonense.

L'Ordine del Leone Dorato si compone del solo titolo di Cavaliere dell'Ordine del Leone Dorato.

Il titolo di Cavaliere dell'Ordine del Leone Dorato spetta di diritto a tutti coloro che siano stati Presidenti della Repubblica di Leonia.

Capo III – Albo d'Oro

Art. 8 – Albo d'Oro

L'Albo d'Oro è un registro di competenza del Ministero degli Interni in cui sono iscritti tutti i cittadini e gli stranieri che abbiano ricevuto una onorificenza nazionale o del Consiglio dei Ministri.

Presso l'Albo d'Oro sono registrati i dati del decorato, la decorazione ricevuta, il giorno e la motivazione della decorazione.

Capo IV – Perdita delle onorificenze

Art. 9 – Perdita delle onorificenze

Una onorificenza nazionale o del Consiglio dei Ministri è perduta solo nei seguenti casi:

- a) Quando è revocata secondo quanto stabilito agli articoli 1 e 5 di questa legge;
- b) Quando il decorato ne fa rinuncia esplicita all'autorità da cui l'ha ricevuta;
- c) Quando il decorato riceve un'onorificenza, limitatamente ai soli ordini cavallereschi, superiore a quella già ricevuta;
- d) Quando il Consiglio di Stato dichiara illegittimo l'atto con cui l'onorificenza è stata conferita.

Art. 10 – Aggiornamenti all'Albo d'Oro

Quando una onorificenza nazionale o del Consiglio dei Ministri è persa il Ministro degli Interni annota nell'Albo d'Oro la data e la motivazione della perdita dell'onorificenza.

Disposizioni transitorie e finali

I – La Legge n. 3/20 del 28 Maggio 2020, ovvero Legge sulle onorificenze della Repubblica, è abrogata.

II – Al Ministero degli Interni è demandato il compito di creare una sezione del Registro Unico Lumenarense per l'Albo d'Oro, il quale dovrà essere compilato secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 10 di questa legge.

III – Dall'entrata in vigore del presente testo di legge tutte le onorificenze nazionali concesse dal Presidente della Repubblica, ovvero ottenute automaticamente in qualità di ex Presidente della Repubblica, ai sensi della normativa precedente, sono da considerarsi revocate con effetto immediato.